



**alleanza
sportiva
italiana**



Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni

POLIZZA RCT ISTRUTTORI

Polizza Responsabilità Civile Terzi

Condizioni di assicurazione

Mod. 5794/12

lloyd adriatico
assicurazioni e
finanza personale **Allianz Group**

definizioni

Nel testo che segue si intende:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Impresa: il Lloyd Adriatico S.p.A.;
- per Premio: la somma dovuta all'Impresa;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- per Indennizzo (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- per Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

norme che regolano l'assicurazione in generale

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

articolo 1

**Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio**

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

articolo 2

Altre assicurazioni

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

articolo 3

Pagamento del premio

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purchè eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

articolo 4

**Modifiche
dell'assicurazione**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

articolo 5

Aggravamento del rischio

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

articolo 6

Diminuzione del rischio

articolo 7

Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 C.C., l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

articolo 8

Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

articolo 9

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

articolo 10

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

articolo 11

Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

articolo 13

Oggetto dell'assicurazione

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l'assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole, sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

L'assicurazione RCT vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei nonché nei territori dei paesi asiatici già facenti parte dell'URSS.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
- e) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- i) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- k) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- m) alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori;
- n) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- p) - a condutture ed impianti sotterranei in genere;

- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- r) conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- s) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

articolo 16

Regolazione del premio

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- del volume degli affari (fatturato ai fini IVA al netto dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del pre-

mio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

articolo 17

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

articolo 18

Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei "prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 50% gli importi inizialmente stabiliti entrambe le parti avranno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, in tal caso detti importi rimarranno quelli relativi all'ultimo adeguamento effettuato.


La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della "Polizza".

articolo 19

Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.





POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMESSA DA LLOYD ADRIATICO S.P.A.

CONTRAENTE/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

AGENZIA

LATINA GENERALE - 544 operatore LD

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: **R.C.T. GENERALE - PROP. INFORMATICA**
E' stato pattuito il premio annuo complessivo di euro
() di cui imposte (22,25 %) euro
Le garanzie **decorrono** dalle ore 24 del **01/09/2007**
La **durata** e' stabilita in anni **03** / mesi **00** / giorni **00**
La data di **scadenza** finale del contratto e' il **01/09/2010**

Codice Autorizzazione: ZE6S3516

PAGAMENTO

Il premio di **pronto incasso pagato** alla firma del presente contratto
e' di euro (Lire) di cui imposte (22,25 %) euro

Registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1055891336 op. 03 del 03/09/2007.

La **prossima rata QUADRIMESTRALE** decorre dal **01/01/2008** e sara' pari a
euro (Lire), di cui imposte (22,25 %) euro salvo
variazioni pattuite o di legge.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Il LLOYD ADRIATICO ASSICURA, con le modalita' previste dalle
Condizioni di Polizza

ASSICURATO/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

L'assicurazione e' prestata per la **responsabilita' civile** derivante
all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualita' di :

ISTRUTTORI DI DISCIPLINE SPORTIVE:

- **Escluse Arti Marziali e/o Sports da Combattimento;**
- **Comprese Arti Marziali e/o Sports da Combattimento.**

Parametro di riferimento R.C.T.

Ai fini della tassazione di rischio e dell' articolo 16 delle
Condizioni Generali si conviene che il premio e' calcolato sulla base
di 100 assicurati.

..... euro
(Lire

MASSIMALE RCT

La garanzia e' prestata col massimale di
500.000,00 euro (968.135.000 Lire) unico
per sinistro, persona e animali o cose

Condizione aggiuntiva E) - Qualifica di terzi.
A parziale deroga dell'art. 15 lett. c) delle "Norme che regolano
l'Assicurazione", è riconosciuta la qualifica di "terzi" limitatamente
ai danni corporali:



- a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- b) a professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi.

REGOLAMENTAZIONE POLIZZA

La presente polizza viene sottoscritta dall'A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, per conto degli Istruttori che svolgono la loro attività presso le Associazioni Affiliate che hanno aderito all'iniziativa assicurativa proposta dall'A.S.I. al fine di estendere le coperture R.C.T. alle attività svolte nelle proprie strutture.

La presente polizza viene emessa per n.100 Istruttori, di cui 50 con pratica di Arti Marziali e Sports da Combattimento.

Gli Istruttori interessati provvederanno a comunicare all'A.S.I. la loro volontà di partecipare alla polizza inviando oltre ai propri dati identificativi anche il relativo premio come di seguito riportato

- Istruttori di discipline sportive (escluse Arti Marziali e Sports da Combattimento)
- Istruttori di Arti Marziali e/o Sports da Combattimento

REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza viene attivata con un premio minimo che verterà conguagliato annualmente sulla base dell'inserimento dei singoli Istruttori aderenti.

Si dà e si prende atto che gli Istruttori aderenti si intenderanno comunque coperti assicurativamente dal giorno di inserimento nei registri contabili dell'A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana.

La regolazione amministrativa avverrà, come suscritto, alla scadenza annuale del contratto.

Premio totale garanzia: euro
(Lire

Saldo aumenti/riduzioni

..... euro
(Lire

TOTALE PREMIO ANNUO NETTO euro
(Lire

Con riferimento all'articolo delle C.G.A. intitolato : " **Regolazione del premio** " il premio attinente le seguenti garanzie verterà conguagliato sulla base delle dichiarazioni del Contraente nel modo che segue :

- R.C.T. :
conteggiati su **PARAMETRO DI RIFERIMENTO SOPRA RIPORTATO**
in eccedenza a 100 preventivati

L'importo del conguaglio, ottenuto in base ai conteggi risultanti da quanto più sopra riportato , sarà assoggettato all'imposta di legge.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione, i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno.



CLAUSOLA ASBESTO

L'assicurazione non comprende i sinistri ascrivibili in tutto od in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

DICHIARAZIONI

IL CONTRAENTE DICHIARA

DI AVER RICEVUTO LA NOTA "INFORMATIVA AL CONTRAENTE" PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 25)

.....
Il Contraente



Inoltre:

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia e di conoscere le "Norme che regolano l'Assicurazione".
Prende atto che, fermo quanto disposto dall'art. 16 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" la somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo per ciascun anno, o per periodo minore per il quale l'assicurazione avra' vigore, in nessun caso potra' essere inferiore al l' importo indicato sul frontespizio.

Ai fini della valutazione e tassazione del rischio, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara:
- di NON aver in corso, per lo stesso rischio, polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi;
- che in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza, nel quinquennio precedente non ha subito sinistri.

Il sottoscritto prende atto, anche agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, che le garanzie avranno effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto delle parti di recedere dall'assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, con rimborso della parte di premio non fruita al netto delle imposte di legge.

.....
Il Contraente



Agli effetti dell' art. 1341 Codice Civile, il sottoscritto dichiara infine di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottoelencati delle Condizioni di assicurazione che ha integralmente letto ed accettato :


- Art. 8 - Diritto di recesso
- Art. 9 - Proroga dell' assicurazione
- Art.11 - Procedimento arbitrale
- Art.16 - Regolazione del premio

.....
Il Contraente



Letto, approvato e sottoscritto in data

.....
l'Agente



Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Lineri, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 0407781311 - Fax 0407781311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 00104230321 - Partita IVA e Cod. fisc. 00704230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 577/46 n. 748)



lloyd adriatico

Condizioni Generali di Assicurazione su allegato mod. 5794/12

Stampato in data 03/09/2007

lloyd adriatico

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Finzi, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04077811 - Fax 0407781311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 00104200321
Partita IVA n. Cod. Fisc. 00104230021 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 146)




Contraente/i:
ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA

Cod.Fisc./Partita IVA : 04901361008

Il sottoscritto Contraente dichiara che gli assicurati non sostengono, ne' in tutto, ne' in parte, ne' direttamente, ne' indirettamente, l'onere economico connesso al pagamento dei premi; il sottoscritto Contraente dichiara altresì che, per la stipulazione del presente contratto e per l'attività svolta in esecuzione del medesimo, espressamente rinuncia, ove mai sussistente, a qualsivoglia diritto nei confronti degli assicurati al pagamento, diretto od indiretto ed anche parziale, del premio, che rimane integralmente a carico del contraente.

Firma del Contraente / Legale Rappresentante



Redatto il 08.08.2007



Comunicazione n. 88654790

Cliente : ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA NON DEFINI

Informativa ex. art. 13 D. lgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice

Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1)

Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, la nostra Societa', titolare del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali

Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra' alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto, da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti delle societa' del Gruppo Lloyd Adriatico.

Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere comunicati a: societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM.

Modalita' di uso dei dati personali

I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi compiti di natura tecnica od organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le modalita', procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice)

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati a cui li

lloyd adriatico



comuniciamo e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo' rivolgersi al Responsabile dell'U.S. Affari Generali presso la Sede della Societa' (e-mail: privacy@lloydadriatico.it). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento l'elenco dei responsabili del trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualita' di incaricati del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale.

CONSENSO

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati dal Lloyd Adriatico ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni.



Luogo e data _____ Firma _____

NOTE

- 1) La finalita' assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attivita' statistiche.
- 2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari.
- 3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di autoveicoli; societa' di servizi per il quietanzamento; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; societa' di servizi informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; societa' di recupero crediti; societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; altri soggetti pubblici, nel cui confronti la comunicazione dei dati e' obbligatoria per legge.
- 5) Il trattamento puo' comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la diffusione di dati.
- 6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa.

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Linati, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 04077511 - Fax 0407751311 - Cap. Soc. € 60 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Imp. Trieste n. 00104230321 Partita IVA e Cod. Fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 149)



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.





Comunicazione n. 531128975

Agenzia LATINA GENERALE
cod. 544

Polizza n. 711582793

Cliente : ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA NON DEFINI
Indirizzo : VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41
Localita' : 00186 ROMA - RM
C. Fiscale : 04901361008
Attivita' : ALTRO

**DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIU'
DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che l'intermediario assicurativo - in ragione del rifiuto del sottoscritto di fornire le informazioni richieste - non e' stato in grado di effettuare la valutazione dell'adequatezza del presente contratto, rispetto al profilo ed ai bisogni del sottoscritto.

Firma del Contraente Legale Rappresentante

X _____

Fatto in data 03/09/2007.

